

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Data Protocollo
Protocollo

05/01/2017
INPS

Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Gentile Sig. _____ c.f. _____
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE
- della ditta individuale

da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato "Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione", che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato **entro tre mesi** dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei **non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.**

Nell'allegato "Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali" sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento.

Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta determinata **in euro**, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 50.000). Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve avvenire **entro il termine di 60 giorni** successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto. Il versamento della sanzione ridotta dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate nell'allegato "Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni".

Qualora lei non fosse responsabile del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, può rivolgersi all'Unità Organizzativa Accertamento e Gestione del credito della sede INPS scrivente, producendo la documentazione idonea a dimostrare tale circostanza.

Distinti saluti.

Il Direttore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

STRUMENTI DI TUTELA

Presentazione di scritti difensivi, documenti ed audizione personale

Per i profili relativi alle sanzioni amministrative applicate, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, gli interessati, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del presente atto, possono far pervenire al direttore della scrivente sede INPS scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso in merito alle violazioni contestate.

Spese di notifica

I destinatari del presente atto di accertamento, contestualmente al pagamento delle somme ivi indicate, dovranno versare le spese per la sua notificazione. L'importo a titolo di spese di notifica è determinato in euro 6,60 e deve essere sommato all'importo da pagare a titolo di sanzione amministrativa. Il versamento delle spese di notifica e della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato con il modello F24 ELIDE, indicando la causale contributo "SAMM", come da allegate "Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE". Saranno comunque dovute anche le ulteriori spese di notificazione in caso di avviso di deposito dell'atto da parte dell'Azienda Postale.

Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE

"Sezione contribuente"

I campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale" devono essere compilati indicando i dati anagrafici e fiscali del soggetto responsabile della violazione che effettua il versamento.

Se il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione:

- nei campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale", devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del responsabile della violazione;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "50".

"Sezione Erario ed altro"

In questa sezione:

- nel campo "tipo" deve essere indicata la lettera "I";
 - nel campo "elementi identificativi" deve essere riportato un codice composto da 17 caratteri, formato come segue:
 - caratteri da 1 a 4 - deve essere indicato il codice della sede INPS che ha emesso l'atto;
 - caratteri da 5 a 8 - deve essere indicato l'anno di notifica dell'atto al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 9 a 15 - deve essere indicato il numero di protocollo dell'atto notificato al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 16 a 17 - deve essere indicato il codice "99".
 - nel campo "codice" deve essere riportata la causale contributo "SAMM";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato nel formato "AAAA" l'anno in cui è commessa la violazione.

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, rivolgersi al Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico. Un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:

Codice Fiscale Azienda : 

Codice Fiscale Rappresentante : 

Prospetto inadempienze UNIEMENS

Matricola Azienda :

Denominazione :

Periodo mm/aaaa	Importo saldo UNIEMENS	Importo quote non versate	Modalità di pagamento*
07/2010	1.471,00	493,00	293-2011-
08/2010	2.180,00	554,00	293-2011-
01/2010	405,00	407,00	293-2011
09/2010	1.607,00	507,00	293-2011-
10/2010	1.513,00	501,00	593-2011
12/2009	2.968,00	970,00	293-2011-
11/2010	1.618,00	523,00	593-2011-
Totale	11.762,00	3.955,00	

* Qualora venga notificata la cartella di pagamento / avviso di addebito si dovrà procedere solo con versamento presso l'agente della riscossione o con mod.F35

Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali

Matricola Azienda :

Denominazione :

1 - Importi da versare con modello F24 - (istruzioni per la compilazione)

Sede Inps	Causale Contributo	Matricola INPS	Periodo di riferimento dal - al		Importo quote a carico del lavoratore non versate
	RC01		mm/aaaa	mm/aaaa	

2 - Per importi a debito iscritti a ruolo o richiesti con Avviso di Addebito da versare direttamente agli Agenti della Riscossione, utilizzare una delle seguenti modalità:

- modello RAV in caso di avviso di addebito non scaduto;
- direttamente presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione;
- bollettino F35 nei casi di pagamenti della sola quota a carico oggetto del presente atto.

Per i dettagli del servizio, consultare il sito www.gruppoequitalia.it